

## DICHIARAZIONI

---

### ***Utilizzo limitato del credito dell'integrativa a favore oltre l'anno***

di **Alessandro Bonuzzi**

La riforma della disciplina che regola la presentazione della **dichiarazione integrativa a favore**, avvenuta ad opera del **D.L. 193/2016**, ha senz'altro reso il **sistema più equo** non essendo più necessario, al fine di rimediare a un errore commesso a proprio danno, presentare un'**istanza di rimborso**.

Infatti, secondo l'attuale formulazione dell'[articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998](#), per quanto riguarda le imposte sul reddito e l'Irap, nonché del successivo [articolo 8, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater](#), in materia di Iva, il **termine** per presentare la dichiarazione integrativa a favore coincide con il **termine per l'accertamento**.

Il credito derivante dal **minor debito** o dal **maggiore credito** emergente dal modello integrativo può essere utilizzato in **compensazione**:

- nel modello F24 già dal **giorno successivo** a quello di presentazione dell'integrativa a favore, se la stessa è presentata **entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo** (cd. integrativa a favore **entro l'anno**);
- **solo** per il pagamento di **debiti sorti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della integrativa** a favore, nel caso in cui venga trasmessa **oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo** (cd. integrativa a favore **oltre l'anno**);
- nel modello F24 già dal **giorno successivo** a quello di presentazione dell'integrativa a favore, se la correzione riguarda **errori contabili di competenza**.

I contribuenti che hanno presentato una o più **integrative** del modello Redditi/Unico, Irap o Iva **a favore oltre l'anno** devono compilare, rispettivamente, il **quadro DI**, il **quadro IS – Sezione XVII** o il **quadro VN** della dichiarazione.

E quando **non** si tratti di una correzione di un errore di competenza, come **prima opzione**, il credito emergente dall'integrativa **deve** essere computato a riduzione o in aumento del **saldo** della dichiarazione, a seconda che questa si chiuda a debito o a credito, venendo così dapprima utilizzato in modo **verticale**.

Tale limitazione all'utilizzo, sebbene sia stata indicata come mera **opportunità** da parte dell'Agenzia, e malgrado **non** trovi **riscontro** nel **dato normativo**, rappresenta di fatto un **obbligo** dal momento che nel quadro DI o nell'RN – **riferendosi al modello Redditi** - manca un rigo ove possa essere evidenziata la parte di credito **già utilizzato** in compensazione. Difatti, in

base alle istruzioni dei modelli dichiarativi, il credito indicato in DI va a ridurre o a incrementare l'imposta a debito o l'imposta a credito risultante dalla dichiarazione **direttamente nel quadro RX**.

Solo l'eventuale **eccedenza positiva** risultante dall'RX – nella quale è compreso il credito (o parte di esso) indicato nel quadro DI - può essere utilizzata in **compensazione orizzontale**.

Si veda il seguente **esempio**. Una Srl ha presentato in data 30 aprile 2017 l'**integrativa a favore** del modello Unico 2014, **relativa al 2013**, dalla quale è scaturito:

- un maggior credito "normale" Ires di 10.000 euro;
- un maggior credito Ires di 1.000 euro derivante dalla correzione di un errore contabile, **utilizzato** in compensazione già nel corso del 2017.

Inoltre, per l'anno 2017 la società:

- ha versato un **acconto Ires** per 25.000 euro;
- presenta un **saldo Ires** pari a 30.000 euro.

Il **modello Redditi 2018 SC** va compilato nel modo seguente e, in particolare, nel **rigo RX1** va indicata la differenza tra il **saldo Ires a debito** 2017 (di 5.000 euro) e il **credito** "normale" indicato nel **quadro DI** (di 10.000 euro). La società decide di utilizzare l'eccedenza positiva emergente in **compensazione**.

Il credito derivante dalla correzione dell'errore contabile, invece, va trattato come un'**eccedenza della precedente dichiarazione**.

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	1	2	3	4	5
		2003	2013	1.000,00	10.000,00

RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile	30.000,00
-----	--	-----------

	Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
RX1 IRES	1 <input type="text" value=""/> ,00	2 5.000 ,00	3 <input type="text" value=""/> ,00
	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Credito trasferito al consolidato
	4 <input type="text" value=""/> ,00	5 5.000 ,00	6 <input type="text" value=""/> ,00

Master di specializzazione

**LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ DI  
 VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)